



Comune di

CHIUSA DI SAN MICHELE

Provincia di Torino

Piazza Bauchiero Bruno n. 2 - 10050 Chiusa di San Michele (To) Tel. 011/964.31.40 -
Fax 011/964.44.57 P. IVA 01734110016 <http://www.comune.chiusadisanimichele.to.it>
e:mail chiusasmichele@tin.it posta cert.
protocollo:chiusa.san.michele@cert.ruparpiemonte.it

Regolamento comunale per la disciplina dell'esercizio di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007

Approvato con delibera del C.C. n. 19 del 7/5/2012

Modificato con delibera del C.C. n. 5 del 12/02/2014

VERSIONE INTEGRATA

Indice

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Ubicazione e requisiti

Art. 3 - Soggetti ammessi a partecipare

Art. 4 - Modalità di partecipazione

Art. 5 - Merceologie ammesse

Art. 6 - Funzionamento del mercato

Art. 7 - Obblighi dei partecipanti

Art. 8 - Disposizioni igienico - sanitarie

Art. 9 - Attività collaterali

Art. 10 - Sanzioni

All. 1 - Planimetria

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune di Chiusa di San Michele istituisce un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, denominato "Mercatino dei prodotti locali", di seguito definito "mercato".
2. L'istituzione del mercato agricolo persegue le seguenti finalità:
 - Promuovere la cultura rurale e rafforzare il legame con il territorio di produzione;
 - Offrire integrazione di reddito alle imprese agricole, soprattutto per le aree marginali;
 - Promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
 - Promuovere l'attività di vendita di imprese agricole operanti nell'ambito territoriale che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di vendita;
 - Promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
 - Individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
 - Ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.

ART. 2 - UBICAZIONE E REQUISITI DEL MERCATO

1. Il mercato dei produttori agricoli, denominato "MERCATO DEI PRODOTTI LOCALI" si svolgerà in Piazza della Repubblica, come indicato nella planimetria allegata.
2. Il mercato si terrà normalmente la domenica con calendario definito annualmente all'inizio dell'anno dalla Giunta con i seguenti orari:
 - inizio allestimento ore 8.00;
 - inizio vendita ore 9,00;
 - cessazione attività di vendita ore 13.00;
 - sgombero entro le ore 14.00.
3. Il mercato sarà composto da un massimo di n.15 posteggi la cui superficie massima non potrà superare

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato di cui all'art. 1 gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola nel Comune di Chiusa di San Michele, nei Comuni confinanti, nei Comuni della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone,. Nel caso di residua disponibilità di posteggi, potranno partecipare gli imprenditori agricoli singoli ed associati, iscritti nel registro delle imprese, la cui azienda abbia sede nella Provincia di Torino e nella Regione Piemonte.
 - b) vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda di imprenditori agricoli ubicate nel territorio di cui al comma precedente, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
 - c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228.
2. L'attività di vendita diretta all'interno del mercato agricolo e' esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

ART. 4 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1. Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato dovrà presentare ogni anno al Comune, la comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001, su apposita modulistica predisposta dall'ufficio commercio.
2. Per l'occupazione del posteggio non verrà rilasciata alcuna concessione, considerata la stagionalità dei prodotti e la libera alternanza degli operatori.
3. L'assegnazione del relativo posteggio avverrà seguendo i seguenti criteri di priorità:
 - a) Prodotti agricoli derivanti da imprese localizzate nell'ambito del Comune di Chiusa di San Michele, dei Comuni confinanti, e della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone;
 - b) Prodotti agricoli derivanti da imprese localizzate nell'ambito dei rimanenti Comuni della Provincia di Torino;
 - c) Prodotti agricoli derivanti da imprese localizzate nell'ambito delle altre Province della Regione Piemonte.
4. Per l'assegnazione del posteggio, in caso di imprese agricole, provenienti dallo stesso ambito di cui ai punti a), b) e c) sopra riportati, si procede:
 - a) tenuto conto della data di presentazione della comunicazione;
 - b) tenuto conto della maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle aziende agricole di cui all'art. 8 della legge 580/1993;
 - c) mediante sorteggio.
5. I posteggi non occupati, nel giorno di svolgimento del mercato, possono essere assegnati direttamente, mediante "spunta". La priorità nelle assegnazioni in "spunta" spetta all'operatore che vende prodotti compresi nelle merceologie ammesse e individuate per ciascun posteggio, di cui al successivo art. 5, punto "1"

ART. 5 - MERCEOLOGIE AMMESSE

1. Le merceologie ammesse e individuate per ogni singolo posteggio, sono le seguenti: "frutta e derivati"; "verdura e derivati"; "latte e prodotti caseari"; "prodotti connessi e/o derivati dalla produzione di uve e di vino e distillati"; "carni e/o insaccati"; "miele e altri prodotti derivati dall'apicoltura"; "fiori e piante"; "pane e prodotti da forno" (attività artigianale); "farine e cereali", "erbe officinali", "lumache", "olio e derivati".

ART. 6 - FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Al servizio di vigilanza provvede la polizia municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'azienda sanitaria locale.
3. L'operatore di polizia municipale addetto al controllo del mercato annota le presenze degli operatori e predisporre la graduatoria utile ai fini della "spunta".

ART. 7 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

1. Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero il posteggio, ogni operatore deve provvedere a lasciare l'area assegnata pulita e libera da ingombri e rifiuti prodotti durante il mercato, pertanto non è dovuto il pagamento della tassa raccolta rifiuti.
2. I partecipanti sono tenuti a rispettare gli orari riportati all'art. 2, comma 2, e non possono abbandonare il posteggio prima delle ore 13, fatti salvi i casi di maltempo o comprovata necessità.
3. Gli espositori devono essere dotati di propria attrezzatura per l'esposizione, le eventuali tende di protezione devono avere altezza non inferiore a m 2,20.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori.

ART. 8 - DISPOSIZIONI IGIENICO - SANITARIE

1. Il mercato agricolo si svolge nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie di cui al Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
2. Possono essere posti in vendita solo i prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della normativa prescritta per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
3. All'interno del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie.

ART. 9 - ATTIVITÀ COLLATERALI

1. All'interno del mercato agricolo possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale.

ART. 10 - SANZIONI

1. Eventuali sanzioni, oltre quelle previste per la violazione di specifiche disposizioni di legge, possono essere applicate per l'inosservanza del presente regolamento da un minimo di €.50 ad un massimo di €. 200.